



COMUNE DI MAGLIONE

Città Metropolitana di Torino

Piazza XX Settembre n. 4 – MAGLIONE

Tel. 0161/400123 — info@comune.maglione.to.it

P. IVA 01956170011

Copia

AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 05/06/2025

OGGETTO: Opere di consolidamento strade e percorsi nell'area cimiteriale - Autorizzazione al subappalto all'impresa TERRA.CON SRL con sede in Carmagnola (TO) - CUP I75F24000130001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'Amministrazione comunale intende destinare i contributi di cui al Decreto del Ministro dell'interno, del 18 gennaio 2024 recante "Attribuzione ai comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2024" per opere di consolidamento strada comunale area cimiteriale – CUP I75F24000130001;

ATTESO che detto decreto in applicazione del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è assegnato, per l'anno 2024, un contributo dell'importo di 58.589,87 euro a favore di ciascuno dei 2.014 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (cfr. Allegato A);

DATO ATTO che con determina dell'Ufficio Tecnico N. 8 del 25.03.2024 è stato conferito incarico all'Ing. Giuseppe Manzone per la redazione del relativo Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto Esecutivo, DD.LL., CSP e CSE;

PRESO ATTO che con deliberazione di giunta comunale n. 13 del 02/04/2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo alle opere di cui all'oggetto;

PRESO ATTO che con deliberazione di giunta comunale n. 16 del 09/04/2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo alle opere di cui all'oggetto;

VISTO che il giorno 01/05/2024 con determina n. 21/04, i lavori furono affidati alla Ditta C.T.R. srl a Socio Unico Via Aldo Balla, 46 – MONTALTO DORA Cod. Fiscale e P.I.V.A.: 03882040011 le attività in parola per un importo di euro 40.948,87 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per euro 800,00 per un totale complessivo di euro 41.748,87

in data 03/06/2025 l'operatore economico ha richiesto l'autorizzazione al subappalto per esecuzione di tiranti in barre dywidag all'operatore economico TERRA.CON SRL, con sede in Carmagnola (TO) via Giovanni Agnelli 71, 10022, P.I. 09093770015, per € 7.000,00 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023, sono state indicate nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, prescindendosi da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure

nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Rilevato che il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;

Appurato che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

Verificato che l'affidatario, ai sensi del comma 5 dell'art. 119:

ha trasmesso, con nota acclarata al prot. n. 1494 in data 05/06/2025, il contratto di subappalto a questa stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

il contratto di subappalto suddetto è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

con la medesima nota, ha contestualmente trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Codice dei Contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice medesimo;

tale ultima dichiarazione è stata verificata tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23;

Verificato altresì che, ai sensi del comma 16 del citato art. 119:

l'affidatario che intende avvalersi del subappalto ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo;

Rilevato che:

- il Responsabile unico del procedimento ha esaminato la documentazione suddetta e ha riscontrato la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente;
- dunque, non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023;

Visti:

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

il Decreto Legislativo n. 36/2023;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'operatore economico TERRA.CON SRL, con sede in Carmagnola (TO) via Giovanni Agnelli 71, 10022, P.I. 09093770015, in riscontro alla richiesta pervenuta in data 03.06.2025, dall'operatore aggiudicatario delle prestazioni di cui in precedenza, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;

DI PRECISARE, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 CDC, che:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;

DI PRECISARE, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 CDC, che:

- l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
- per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità: Numero Protocollo INPS_46082833 Data richiesta 30.05.2025 Scadenza validità 27.09.2025;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
- nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;

DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 CDC, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice dei Contratti;

DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 CDC:

- che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

DI DISPORRE sin da ora che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

DI TRASMETTERE il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore e al DL/CSE per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

DI PUBBLICARE il presente atto secondo le previsioni del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile dell'Area TECNICA E TECNICO -
MANUTENTIVA
F.to Giovanni CHIMENTI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., attesta la conformità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione della presente determinazione.

Il Responsabile dell'Area TECNICA E TECNICO -
MANUTENTIVA
F.to Giovanni CHIMENTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 38, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 si appone visto per la regolarità contabile del sopraesteso atto di determinazione, attestante la copertura finanziaria della spesa nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile Finanziario
F.to Giovanni CHIMENTI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito internet del Comune per 15 gg. consecutivi dal **06/06/2025**.

Li 06/06/2025

F.to Il funzionario incaricato

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.